

**ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO PUBBLICA ASSISTENZA
"CROCE BIANCA O.n.l.u.s."**

STATUTO

DENOMINAZIONE - SEDE - SCOPO – DURATA

Art. 1.

E' costituita una Associazione a norma dell'art. 36 c.c. L'Associazione è denominata «CROCE BIANCA» – Organizzazione non lucrativa di utilità sociale (ONLUS).

L'Associazione, costituita esclusivamente per fini di solidarietà sociale e senza scopo di lucro neanche indiretto, ha per oggetto l'attività di pronto-soccorso, emergenza e pubblica assistenza in campo medico sanitario e di pronto intervento attraverso il servizio ambulanze nonché l'organizzazione di centri di primo soccorso in campo locale.

L'organizzazione svolgerà la propria attività di volontariato mediante strutture proprie o, nelle forme e nei modi previsti dalla legge-quadro, nell'ambito di strutture pubbliche o con queste convenzionate. Potrà assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo esclusivamente nei limiti necessari al suo funzionamento oppure occorrenti a qualificare o specializzare l'attività da essa svolta.

L'Associazione potrà altresì promuovere l'istituzione di corsi di formazione e aggiornamento professionale per i volontari aderenti alle organizzazioni di pronto intervento iscritte nel Registro Regionale e stipulare convenzioni con la Regione, gli enti locali, le A.U.L.S.S. e gli altri enti pubblici e privati per l'erogazione di contributi a sostegno degli interventi di carattere socio-sanitario e le coperture assicurative contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

L'Associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate a eccezione di quelle a esse strettamente connesse o di quelle accessorie a quelle statutarie, in quanto integrative delle stesse.

Art. 2.

L'Associazione ha sede in Teramo, al Viale Francesco Crispi, n. 245.
Potranno essere istituite sedi secondarie con delibera del Comitato Direttivo.

Art. 3.

La democraticità della struttura organizzativa dell'Associazione è garantita, anche durante lo svolgimento del rapporto associativo, dall'eleggibilità spontanea e libera alle cariche sociali, dalla libertà di espressione del proprio pensiero da parte di ciascun associato e dalla tutela dei diritti di libertà.

Art. 4.

L'esercizio finanziario chiude al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.
Entro trenta giorni dalla fine di ogni esercizio verrà predisposto dal Comitato Direttivo il bilancio consuntivo ed entro novanta giorni il bilancio preventivo del successivo esercizio.

Il primo esercizio finanziario si chiuderà il 31 (trentuno) dicembre 1997 (millenovecentonovantasette).

I bilanci debbono restare depositati presso la sede dell'Associazione nei 15 (quindici) giorni che precedono l'Assemblea convocata per la loro approvazione, a disposizione di tutti coloro che abbiano motivato interesse alla loro lettura. La richiesta di copie è soddisfatta dall'Associazione a spese del richiedente.

All'Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus) che per legge, statuto o regolamento facciano parte della medesima e unitaria struttura.

L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Art. 5.

La durata dell'Associazione è stabilita a tempo indeterminato.

PATRIMONIO

Art. 6.

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da:

- a) contributi degli aderenti;
- b) contributi di privati;
- c) contributi dello Stato, di enti o istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti e sulla base di apposite convenzioni con le pubbliche amministrazioni;
- d) contributi di organismi internazionali;
- e) donazioni e lasciti testamentari;
- f) rimborsi derivanti da convenzioni;
- g) introiti realizzati nello svolgimento della sua attività;
- h) avanzi netti di gestione.

Il Comitato Direttivo annualmente stabilisce la quota sociale di iscrizione all'Associazione che deve essere versata entro il 31 dicembre di ciascun anno.

L'adesione all'Associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborso ulteriori rispetto al versamento della quota sociale annuale. E' facoltà degli Aderenti all'Associazione di effettuare versamenti ulteriori rispetto a quello annuale.

I versamenti minimi come sopra determinati per l'ammissione annuale a socio sono comunque a fondo perduto; i versamenti non sono quindi rivalutabili né ripetibili in nessun caso, e quindi nemmeno in caso di scioglimento dell'Associazione né in caso di morte, di estinzione, di recesso o di esclusione dall'Associazione.

Il versamento non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare né per successione a titolo universale, né per atto tra vivi né a causa di morte.

SOCI

Art. 7.

Possono far parte dell'Associazione tutti coloro che s'impegnano a prestare la propria attività di volontariato in modo personale, spontaneo e gratuito e la cui domanda di ammissione sia accolta dal Comitato Direttivo.

I soci si dividono in soccorritori, collaboratori e sostenitori.

L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso.

L'adesione all'Associazione comporta per l'associato maggiore di età il diritto di voto nell'assemblea per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione.

I soci soccorritori dovranno possedere i requisiti psico-fisici e di preparazione in campo sanitario necessari al buon svolgimento dei servizi di soccorso e assistenziali.

I soci collaboratori presteranno attività ausiliaria ai servizi di soccorso.

I soci sostenitori sono le persone fisiche o gli enti che annualmente versano la quota associativa determinata dal Comitato Direttivo ovvero effettuato contributi o erogazioni a favore dell'Associazione.

La divisione dei soci nelle suddette categorie non implica alcuna differenza di trattamento tra i soci stessi in merito ai loro diritti nei confronti dell'Associazione. Ciascun socio, in particolare, ha diritto a partecipare effettivamente alla vita dell'Associazione.

L'Assemblea può stabilire entro che limite i soci hanno diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute e regolarmente documentate.

I soci potranno recedere dall'Associazione in qualsiasi momento presentando al Comitato Direttivo le proprie dimissioni con un preavviso di almeno trenta giorni.

I soci saranno esclusi, a giudizio del Comitato Direttivo, per i motivi seguenti:

- a) quando non ottemperino alle disposizioni del presente Statuto, a eventuali regolamenti interni o alle deliberazioni prese dagli organi sociali;
- b) quando in qualunque modo arrechino danni materiali o morali all'Associazione.

ORGANI

Art. 8.

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea Generale dei Soci;
- il Comitato Direttivo;
- il Presidente;
- il Vice Presidente;
- il Segretario;
- il Tesoriere;
- il Collegio Sindacale.

L'elezione degli Organi dell'Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

ASSEMBLEA

Art. 9.

L'Assemblea è formata dai soci iscritti nei Registri dell'Associazione ed è l'organo sovrano dell'Associazione stessa.

Essa è convocata dal Presidente del Comitato Direttivo sulla base di delibera di quest'ultimo mediante affissione nei locali dell'Associazione dell'avviso di convocazione contenente l'ordine del giorno, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'adunanza. In via ordinaria l'Assemblea deve essere riunita almeno una volta l'anno, entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario, per l'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo, dal quale deve risultare i beni, i contributi o i lasciti ricevuti dall'Associazione.

L'Assemblea è altresì riunita almeno una volta l'anno per deliberare sugli indirizzi e le direttive generali dell'Associazione nonché sulla nomina dei Componenti il Comitato Direttivo ed il Collegio Sindacale.

In via straordinaria l'Assemblea deve essere convocata quando il Comitato Direttivo lo ritenga opportuno o vi sia la richiesta motivata di almeno un decimo dei soci con diritto di voto.

Art. 10.

Hanno diritto ad intervenire all'Assemblea tutti i soci iscritti ed i soci sostenitori in regola con il pagamento delle quote annuali d'iscrizione.

Ogni socio ha diritto ad un solo voto e può farsi rappresentare da altro associato munito di delega scritta.

Ogni socio può rappresentare per delega solo un altro socio.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Comitato Direttivo e delibera in via ordinaria (approvazione del bilancio, indirizzi e direttive generali) a maggioranza di voti, con la presenza di almeno la metà degli associati in prima convocazione; in seconda convocazione l'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei convenuti.

Per modificare l'atto costitutivo e lo statuto e per sciogliere l'Associazione occorrono la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti in prima convocazione; in seconda convocazione è necessaria la presenza di almeno un terzo dei soci e le delibere sono prese a maggioranza degli intervenuti.

COMITATO DIRETTIVO

Art. 11.

L'Associazione è amministrata da un Comitato Direttivo composto da sei a tredici membri, eletti dall'Assemblea per la durata di anni tre.

Il Comitato è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione senza altri limiti che non siano quelli derivanti dall'oggetto della stessa.

Procede alla compilazione dei bilanci preventivi e consuntivi e li presenta all'Assemblea; stila il regolamento interno dell'Associazione.

Il Comitato elegge nel suo seno il Presidente ed il Vice Presidente, il Segretario ed il Tesoriere.

Art. 12.

Il Comitato si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che sia fatta richiesta da almeno tre dei suoi membri o comunque almeno una volta all'anno per deliberare in ordine al consuntivo ed al preventivo.

Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Il Comitato è presieduto dal Presidente, in sua assenza dal Vice Presidente, in assenza di entrambi dal più anziano di età dei presenti.

Delle riunioni del Comitato verrà redatto, su apposito libro, il relativo verbale, che verrà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

PRESIDENTE

Art. 13.

Il Presidente, ed in sua assenza il Vice Presidente, rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio, cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea e del Comitato; nei casi di urgenza, può esercitare i poteri del Comitato, salvo ratifica da parte di questo alla prima riunione.

COLLEGIO SINDACALE

Art. 14.

La gestione contabile dell'Associazione è controllata da un Collegio Sindacale, costituito da tre membri, eletti ogni tre anni dall'Assemblea dei soci.

I Sindaci dovranno accertare la regolare tenuta della contabilità sociale, redigeranno una relazione ai bilanci annuali, potranno accertare la consistenza di cassa e potranno procedere in qualsiasi momento, anche individualmente, ad atti d'ispezione e di controllo.

TESORIERE

Art. 15.

Il Tesoriere vigila sul fondo sociale, predispone gli incassi e i pagamenti, cura l'impiego di fondi eccedenti l'ordinario fabbisogno nei modi da determinarsi dal Comitato.

COLLEGIO PROBIVIRI

Art. 16.

Tutte le eventuali controversie sociali tra soci e tra questi e l'Associazione o suoi Organi, saranno sottoposte, in tutti i casi non vietati dalla Legge e con esclusione di ogni altra giurisdizione, alla competenza di un collegio di tre Probiviri da nominarsi dall'Assemblea; essi giudicheranno "ex bono et aequo" senza formalità di procedura. Il loro lodo sarà inappellabile.

SCIoglimento

Art. 17.

In caso di suo scioglimento, per qualunque causa, l'Associazione ha l'obbligo di devolvere il suo patrimonio ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus) o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996 n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.